

~~M III 10~~ ^{Mastrielli} ~~M. dir. J. 90~~

~~1452~~
Autore: TURBIGLIO, G.

UNIVERSITA DI FERRARA
BIBLIOTECA FAC. GIURISPRUDENZA

MISC
LOC
60

M ~~202~~
Agli Onorevoli Signori

COMPONENTI

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DI FERRARA

RICORSO

PER GLI ABITANTI DI MASSAFISCAGLIA



SNI 1709

Illustri Signori!

§ 1. **G**li uomini ed abitanti di Massafiscaglia ricorrono per mio mezzo a Voi, onde venga scongiurata la pubblica calamità di un popolo costretto ad entrare in lotta colla sua Comunale Rappresentanza.

Da tempi antichissimi, gran parte di quel territorio vallivo e pascolivo appartiene alla popolazione ivi abitante, costituendo una di quelle così dette *Comunaglie*, quali si rinvencono tutt' ora in altre parti del Ferrarese e in altre provincie d' Italia, ove ogni abitante è partecipante innato del *jus pascendi, lignandi, utendi et fruendi*. La Rappresentanza Comunale di Massafiscaglia ha diretto fin ora con appositi regolamenti l' uso di tali beni fra i comunisti, stabilendo altresì un' annua corrisposta per gli utenti.

Ma nella seduta che tenne il Consiglio Comunale di Massafiscaglia nel giorno 21 Marzo 1874, studiando quel Consesso il modo di provvedere al pagamento della nuova annua tassa imposta al Comune per la impresa di Bonificazione Valliva, non trovò mezzo migliore di sopperirvi se non quello di vendere la vasta valle *Volta* della superficie di Ettari 1800 circa; e con voti undici contro due l' alienazione venne de-

erata in seduta segreta, presenti i signori Consiglieri Parnucchi Cesare, Luccoli Francesco, Rainieri Paolo, Mori Domizio, Massa Antonio fu Antonio, Massa Antonio, Vecchiattini Pietro, Menegatti Lucreziano, Dianati Antonio, e Pavanelli cav. Giuseppe.

La Deputazione Provinciale di Ferrara, alla quale fu sottoposta la deliberazione del Consiglio, nella sua seduta del 25 Marzo, dichiarò che intendeva di riservarsi piena libertà sulle sue future deliberazioni, invitando a chiarire: 1.° Se i fondi da alienarsi fossero del Comune, 2.° se i fondi stessi fossero soggetti a servitù od al godimento in natura della popolazione.

E la Deputazione Provinciale si preoccupò seriamente dell'interesse degli abitanti poveri di Massafiscaglia, i quali colla alienazione della valle Volta venivano a perdere i mezzi principali, se non unici, del viver loro. Consta infatti che la Deputazione spediva su questo proposito due Note al R. Sottoprefetto del Circondario in data 25 Agosto e 8 Settembre 1874; alle quali Note il Consiglio Comunale di Massafiscaglia rispose colla deliberazione del 17 Settembre 1874, nella quale, confermando l'alienazione di detta valle, stabiliva che per compensare i Comunisti della privazione dei loro diritti, si sarebbe impiegato il capitale ritraibile dalla vendita nella estinzione di passività patrimoniali, nella diminuzione delle tasse e in opere di pubblica utilità e beneficenza.

Fu redatto e discusso il capitolato di vendita della valle, nel quale all'art. 8 si stabiliva che ogni comunista il quale volesse rendersi acquirente di uno dei 23 lotti in cui fu divisa la valle, dovesse depositare preventivamente il quinto del valore attribuito ad ogni singolo lotto della perizia formulata dall'ingegnere Balboni. Nella seduta Consiliare del 28 Ottobre 1874 il Consigliere cav. Giuseppe Pavanelli proponeva che non si ammettesse alcun comunista all'acquisto se prima non depositava la metà del valore dei singoli lotti.

Ma il Consiglio Comunale volle essere generoso verso gli abitanti, concedendo loro l'ammissione alla gara mediante il deposito del quinto.

Nessuno dei poveri comunisti si presentò (come era ben naturale) alla gara per nessuno dei lotti: eppure l'acquirente si trovò tosto nel Cav. Giuseppe Pavanelli, il quale mandò rinuncia al posto di Consigliere nel giorno 22 Marzo; e nel giorno 2 Aprile richiese tutti i 23 lotti del fondo Volta, facendo il deposito di L. 50312, e uniformandosi in tutto al capitolato deliberato da esso e dagli altri consiglieri nella Seduta 3 Marzo 1875.

Nacque poscia questione tra il Sig. Pavanelli ed i suoi ex colleghi consiglieri, pretendendo il primo di addivenire prontamente alla stipulazione ed al possesso di Valle Volta, privando così la popolazione del raccolto del 1875 che principia in Maggio. Ma il Consiglio Comunale deliberò di riservare agli abitanti il raccolto dell'anno corrente, riconoscendo che gli abitanti stessi non avrebbero saputo come provvedere altrimenti a se medesimi ed alle loro famiglie.

§ 2. Questi sono i fatti che sommariamente ed incompletamente ho potuto raccogliere sulla presente vertenza. La Deputazione Provinciale è oggi chiamata ad approvare o meno l'operato del Consiglio Comunale di Massafiscaglia relativamente alla vendita di valle Volta verso il cav. Giuseppe Pavanelli. Io mi accingo con animo sereno a dimostrare la illegalità ed ingiustizia della vendita operata dal Consiglio in danno degli abitanti, ben conoscendo come i poveri comunisti, che io difendo, non possano avere giudici migliori di quelli che compongono l'autorità tutoria; locchè questa ha già dimostrato col fatto, avendo nella sua seduta del 18 Maggio u. s. sospeso ogni deliberazione su questo proposito, dietro la semplice comunicazione da me sportale che gli abitanti del Comune avessero ragioni o titoli da opporre alla vendita in questione.

§ 3. La proprietà della valle Volta appartiene al Comune.

4
oppure ai singoli abitanti di Massafiscaglia? Può egli il Comune alienare i beni comunali di cui godono in natura gli abitanti? È legale, od almeno equa l'alienazione deliberata dal Consiglio?

Tali questioni non possono risolversi senza una attenta interpretazione del Codice Civile nella parte che riflette la distinzione dei beni, e della Legge 20 Marzo 1865, nella parte che riguarda l'amministrazione del patrimonio comunale.

L'art. 432 del Codice Civile dispone: « I beni delle Provincie e dei Comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali. La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinati da leggi speciali ».

Da questo articolo emerge che l'autorità Comunale può amministrare ed alienare i beni patrimoniali secondo le leggi speciali; ma quanto ai beni di uso pubblico, il Comune non può che destinare il modo e le condizioni dell'uso.

La legge Comunale e Provinciale all'articolo 112 dispone: « Nei casi in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento d'un corrispettivo ».

Gli autori notano che quest'articolo riguarda il comune relativamente ai suoi beni, non ai beni di cui esso fosse solamente amministratore; ed in ciò essi sono concordi coi commentatori del Codice Civile. Distinguono cioè i beni Comunali che sono degli abitanti *uti universi*, dai beni che sono degli abitanti *uti singuli*, secondo la massima del Romano Diritto: *Si quid debetur universitati, singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent.* (L. 7, § 1, Dig. Quod cuiusque univ.) — (Leg. 6 § 1 Dig. De divis. rer.).

Mi occorre quindi in primo luogo pregare le S. V. Illu-

5
strissime ad indagare se i beni di cui si tratta (valle Volta) siano suoi del Comune, — se cioè appartengono agli abitanti di Massafiscaglia *uti singuli*, oppure *uti universi*. E per ciò fare, non ho che a riferirmi al titolo di concessione del diritto spettante agli abitanti stessi sui beni di Massafiscaglia ed al parere degli autori e della giurisprudenza, sia giudiziaria, sia amministrativa in casi consimili.

§ 4. Il titolo, su cui si basano gli abitanti è la concessione inserita negli statuti di Ferrara dell'anno MDLXVII, libro II, § CXXXVII; la quale concessione è riferita e commentata dal Piganti, nelle sue illustrazioni dello statuto Ferrarese. Noi vediamo in questo documento che nell'anno 1219, alli 6 Maggio, Alberto Alemanno potestà di Ferrara nella pubblica concione del popolo ferrarese e dei militi, ed in presenza *totius societatis terre Massae Fiscaglie*, investì otto cittadini ivi nominati come *Consules societatis Massae Fiscalie*, un certo Vellanico *massarium societatis*, e 41 privati IN SE; *et eis dedit et concessit in perpetuum* RECIPIENTIBUS PRO SE ET ALIIS VENIENTIBUS IN TERRAM MASSAE FISCAGLIE AD ABITANDUM, *totam et integram terram, vallem, paludem, nemus, aquam, et piscariam intra confines a Pizzale capitis Gauri veniendo insursum versus vallem longe de albero, de castro cavallo per unum miliare supra Padum.* Nel seguito di detta concessione si ripete che la concessione è fatta ai PROCURATORIBUS (*consules societatis Massae Fiscaglie*) ET ACQUISITORIBUS PRO SE, ET OMNIBUS ALIIS VENIENTIBUS AD ABITANDUM IN TERRAM MASSAE FISCALIE, *et se possessores vel quasi constituerunt pro eis.*

Noi vediamo in corso di tempo che l'amministrazione dei beni nella concessione indicati passa al potestà di Massafiscaglia che amministra per conto degli abitanti; e che questi ricorrono ai duchi d'Este per far cessare gli arbitri e le usurpazioni che dal detto potestà vengono commesse a danno degli abitanti, soli e veri proprietari di quei beni.

Infatti negli statuti di Massafiscaglia, che conservando negli archivi di quel Comune, si legge una supplica dei poveri di Massafiscaglia a Nicolò d'Este che così comincia: *Unitamente supplicano li poverelli Serritori vostri, uomini della terra Vostra di Massafiscaglia, qualmente per conservazione di detta terra e ad evitare li furti e rapine, che fin qui sono state fatte dei beni del comune di detta Terra, siccome alla S. V. è ben noto, di grazia speciale si degni per lettere Vostre commettere e comandare al Vostro Potestà di detta Terra che esso e suoi successori facciano conservare le cose contenute negli STATUTI di detta Terra acciocchè li ministri del Comune occultamente o segretamente non possano. ESSI BENI ED IL SUDORE DEI POVERI convertire in pravi e maligni usi, come hanno fatto per il passato.* La supplica continua lagnandosi degli amministratori comunali che pagano avvocati *per fare delle liti inutili essendochè il detto Comune non abbia cause per le quali sia necessario il litigare, e sperano non averne per il futuro, nemmeno ne ha avuto per il passato. SE NON QUELLE CHE LI MINISTRI DI DETTI BENI STUDIOSEMENTE HANNO FATTO NASCERE A QUEST' EFFETTO CHE DEI BENI DI DETTO COMUNE SOTTO COPERTA DI SPESE CHE NELLI DETTI LITIGI SI FACESSERO, POTESSE TIRARLI A SE.* La stessa supplica finisce lagnandosi di quelli *che hanno avuto l'amministrazione, anzi per dir meglio la usurpazione di essa repubblica di detta Terra; è tutto ciò, Illmo Signore, la detta Vostra Terra sia in pace, e quiete, e dalle estorsioni difesa.*

Nicolò march. di Este fece ragione alla supplica dei poveri di Massafiscaglia con sua lettera 6 Giugno 1436, registrata negli statuti dal notaio Nobeletto da Gambulaga in data 7 Dicembre 1436; nella quale lettera si dice che *tutto ciò in quella supplica si contiene è molto giusto ed onesto.*

La lettura dei documenti ai quali ho accennato dimo-

strerà alle S. V. Ill.me che la concessione dei beni di Massafiscaglia è stata fatta agli abitanti passati e futuri *uti singuli, non uti universi*; e che quindi i beni stessi debbono dirsi proprietà degli abitanti, e non proprietà del comune.

§ 5. D'altronde, fin da antico la natura di questi beni in questa e nelle altre Provincie Italiane fu considerata come singolare, e non universale. Il Borsari (Vol. 2 pag. 124), mentre si dimostra propenso a considerare i beni comunali come università, nella nota terza a pagina suddetta ne eccettua *gli istituti detti di partecipazione che sono tuttodì in vigore nel Ferrarese ed in altre Provincie, la cui fonte storica non ha che un rapporto indiretto colla ordinaria formazione dei comuni.*

Il Capobianco (De Baron. pragmat. 11. N. 49) così scrive: *quaedam alia bona dicuntur universitatis quoad nomen, sed utilitate sunt communia omnium singulorum civium, et pertinent ad singulos ut singulos, et non ad universos, ut pascua, glandes, spicae et aliae commoditates territorij ut in pragmatice nostra usui civium parata, quae bona proprie nominantur demanialia universitatis.*

Il Molina (Decis. 61 N. 3. Tom. I.^o) scrive: *« Ea quia probata demanialitate communitatis, ad cives ut singulos spectasset usus pascuorum ».*

Il De Luca (De servitutibus Disc. 41 N. 4) scrive: *« Et secundo magis in specie, quod cum hoc jus pascendi non concernat interesse civium in universum, sed interesse singulorum, non potest major pars desuper statuere, ac minori dissentienti praedjudicare, sed omnium consensus requiritur, ut ultra generalia, de quibus Franch. (Decis. 2.) Quae videtur in materia magistralis, cum ibi adductis per Adden. et per Rot. apud Cavaler. (decis. 132 in fine) cum aliis per Burat. et Adden. (Decis. 573).*

Da questi, e da altri molteplici autori, risulta che il concetto distintivo dei beni comunali in *beni pubblici* e in *beni patrimoniali* era chiaramente designato fin dai tempi in cui

quei Dottori scrivevano; e che i pascoli e le Comunaglie, come sono ancora oggi, appartenevano ai beni pubblici e singolari, dei quali l'amministrazione non poteva disporre.

§ 6. La Biblioteca del diritto (*Repertoire De législation et de Jurisprudence*) diretta da *Sebire e Carteret*, e redatta dalle più illustri penne giuridiche ed amministrative della Francia, così si pronuncia al vocabolo *Biens communaux*: § 1, N. 2. « Il carattere speciale di proprietà comune conser-
« servata a questi beni li distingue evidentemente dagli altri
« beni comunali, i quali non si coltivano che a profitto dell'
« cassa Municipale. Riguardo ai diritti speciali degli abitanti,
« sono parificati alla proprietà privata ».

I più dotti commentatori delle nostre leggi civili e comunali senz'altro si pronunciano anch'essi nel senso che tali Comunaglie siano inalienabili dall'autorità amministrativa, e che non possano essere variate senza una legge speciale da emanarsi dal potere legislativo.

Il celebre Boccardo, nel suo Dizionario di Economia Politica (Milano Tip. Treves. 1875), alla voce *Comunaglie*, dice delle medesime: « Sono terre di una successione indefinita,
« di un fidecomesso perpetuo, di cui la presente generazione
« non ha che l'usufrutto. » Lo stesso autore deplora l'esistenza di queste Comunaglie per i loro effetti economici; ma accenna che le nostre leggi non hanno finora emanato una disposizione generale, in virtù della quale si possano far cessare dette Comunaglie in tutte le provincie ove esistono.

In questo senso si pronuncia il Consiglio di Stato in un suo parere del 1866, riferito dall'*Astengo* a pagina 540 delle Nuove Illustrazioni della legge Comunale (Milano, Tipog. Pirola, 1870).

§ 7. Del resto, è evidente che le Comunaglie del genere di cui si tratta non possano essere alienate dai Comuni, per due ragioni, che credo di aggiungere e sottoporre al ben noto criterio giuridico ed amministrativo delle S. V. Illustrissime.

In primo luogo si osservi che l'uso comune dei beni di

Massafiscaglia fu concesso coll'atto del 1219 ai consoli, procuratori, e privati stipulanti, ET ALIIS VENIENTIBUS AD HABITADUM IN TERRAM MASSAE FISCALIAE; e si osservi ancora che nella concessione stessa venne permesso agli abitanti di cedere l'uso loro concesso purchè lo facessero a gente che venisse ad abitare in Massafiscaglia, escludendone assolutamente i Ferraresi. La ragione di queste disposizioni è indagabile nella storia del diritto. Si avevano dal Comune di Ferrara delle terre soggette, le quali erano deserte di abitanti per la malsanità dell'aria e per la sterilità dei luoghi; occorreva popolarle; quindi la concessione e la investitura di quei beni, ristretta però a coloro solamente che venissero ad abitare quelle terre e vi restassero; quindi la proibizione di alienare quelle proprietà ai Ferraresi, onde a danno di Ferrara non venissero popolate le terre soggette. Che questo sia lo spirito della concessione del 1219, lo dimostra il contesto dell'atto allora stipulato. Lo stesso *Borsari* (luogo citato) dice che « queste concessioni furono create per allevare un concorso ad oggetto di popolare luoghi deserti e
« lande paludose, come nel Ferrarese e forse in altre pro-
« vincie ».

Ciò premesso, egli è chiaro che l'uso dei beni comunali, limitato come è a favore degli abitanti del Comune, non può intendersi anco a favore di chi abitando fuori di esso abbia colà delle possessioni; e in questo senso si pronunciò in modo assoluto la Corte di Torino, con sentenza 25 Aprile 1865 (Legge, 1865 pag. 202). Ora siccome fanno parte del Comune anche quelli che vi possiedono senza abitarvi, chiara ne apparisce la necessaria distinzione degli abitanti dai comunisti. Che se l'alienazione della valle Volta avesse luogo ed impinguasse l'erario comunale, ne deriverebbe l'illegale conseguenza di far godere di quella valle anche coloro che non ne hanno l'uso nè per legge nè per concessione.

§ 7. La seconda osservazione che mi permetto di sottoporre alle S. V. Illustrissime la desumo dalle disposizioni di

legge, secondo le quali il Comune (anche dissenzienti gli abitanti non proprietari ed elettori — N. 13 e seq. della Leg. Com.) può essere diminuito di una frazione, accresciuto di altra frazione, o sparire completamente unendosi ad un altro Comune. Potendosi dare un tal caso, vi saranno abitanti di altro comune che verranno a partecipare dei diritti concessi ai soli abitanti di Massafiscaglia. Ma la concessione del 1219 è precisa in proposito; essa designa il territorio e gli abitanti di esso e non quelli di un territorio che le leggi o il potere esecutivo formano o cambiano secondo le circostanze di opportunità. Per qual motivo gli abitanti d' un territorio devono perdere i diritti che hanno su quello, per farne ricchi i Comuni cui pare al governo distribuire il territorio medesimo, e poi essere mandati essi abitanti sotto altri comuni? Appunto perchè i popoli sono vaganti rispetto ai Comuni, devono portar seco le ricchezze avute sotto qualunque Comune abbiano a passare. Altrimenti sarebbero trattati in questo caso peggio delle Tribù Beduine. Infatti, che cosa sarebbero i Comuni, se non vessilli sotto i quali si manderebbero or quà or là i popoli a depositare i loro tesori? Le Tribù nomadi vanno per arricchirsi là dove portano la dimora: noi saremmo mandati altrove per essere spogliati del nostro.

§ 8. E vogliamo per un momento concedere (occhè abbiamo dimostrato non essere) che i beni delle Comunaglie appartengano al Comune, come rappresentante del complesso degli abitanti; ma anche in questo caso (come già accennammo) le conseguenze non varierebbero.

I beni di uso pubblico (demanio comunale) sono inalienabili (art. 432 Codice Civile). Ora se si tien conto della loro condizione, le Comunaglie debbono mettersi, a parere dei più reputati scrittori, nella categoria dei beni ad uso pubblico, perchè sono vincolati al pascolo o ad altri usi in favore dei comunisti. (Astengo, *Nuove Illustrazioni*, pag. 538). Questa tesi, non contrastata, la troviamo pure nel detto commento

fatto alla legge Comunale dai signori *Tomaso Arabia* e *Mariano Adorni*, capo sezione al Ministero dell' interno; i quali distinguono in tre classi i beni comunali 1. beni pubblici comunali 2. beni patrimoniali 3. beni comunali, di cui il godimento in natura è lasciato agli abitanti; di questi ultimi i suddetti Commentatori sostengono doversi essi classificare fra i *beni d' uso pubblico* contemplati dall' art. 432 Cod. Civ. di cui il Comune non può punto disporre, e a cui non può provvedere che per mezzo di regolamenti di polizia municipale, resi nella forma voluta dalla legge (pag. 152).

Se ciò è, per renderli alienabili, bisognerebbe passarli dalla categoria dei *beni di uso pubblico* alla categoria dei *beni comunali patrimoniali*. Ma ciò non può farsi con una deliberazione consigliare, con un atto amministrativo qualunque; occorre una legge, pari a quelle emanate per l' alienazione dei beni *ademprivi* in Sardegna e del *Tavoliere di Puglia*, non che per l' abolizione del *diritto di palatino* nelle Province Venete.

§ 9. La questione si è fatta prima d' oggi; e fin dal 1868 la risolveva dottamente la Rivista Amministrativa del Regno con argomenti che crediamo pregio dell' opera il riportare testualmente:

L' autorizzazione per la trasformazione dei beni comunali ad uso pubblico, o demaniali, in beni patrimoniali, non può accordarsi ai Comuni nè dalla Deputazione provinciale, nè dall' autorità sovrana.

Essa eccede la competenza dell' autorità amministrativa e richiede un provvedimento legislativo.

I demanii comunali nelle Province meridionali sono gran parte delle terre che costituiscono il territorio dei Comuni. Essi vestono un carattere speciale per cui non possono classarsi nè nell' una, nè nell' altra categoria di beni dei quali parla l' art. 432 del Codice. Se si ha riguardo alla loro natura essi dovrebbero porsi tra i beni patrimoniali: se si tien conto della loro condizione legale entrerebbero nella cate-

ria dei beni ad uso pubblico, poichè in forza delle leggi e prammatiche antiche sono vincolati al pascolo e ad altri usi a favore dei comunisti o capi famiglia componenti il Comune.

La domanda quindi se il Comune possa, coll'assenso dell'autorità amministrativa trasformare tali beni in patrimoniali per disporne liberamente nel suo particolare interesse, si traduce in quest'altra, se il Comune possa mutare la natura di questi beni ed affrancarli dalle molteplici servitù alle quali, in forza delle discipline antiche che li riguardano, vanno soggetti a favore dei particolari dei Comuni stessi.

È per sè manifesto che una simile determinazione troverebbe ostacolo insormontabile nelle leggi speciali che ancora governano siffatti beni, e nei diritti di cui sono legittimamente in possesso gli abitanti del Comune. S'aggiunga che essa mentre tornerebbe utile alla classe dei possidenti, riuscirebbe funesta a quella dei meno o nulla abbienti, i quali verrebbero con ciò ad essere privati della principale ed unica loro risorsa, poichè dall'uso di quei beni ritraggono ogni loro mezzo di sussistenza.

La condizione dei beni in discorso trova riscontro in quella degli ademprivi in Sardegna e delle terre del cosiddetto Tavoliere di Puglia. Ora è noto che per l'affrancamento degli ademprivi e del Tavoliere si sono promosse e sancite apposite leggi.

Il riscatto poi o la conversione dei demani comunali in beni patrimoniali porterebbe una radicale riforma nella condizione dei possessi in quelle Provincie e nell'economia pubblica di quei paesi, ed anche sotto questo rapporto sfugge alla competenza dell'autorità amministrativa ed entra nelle attribuzioni del potere legislativo (Riv. Amm., 1868, p. 213).

L'art. 112 (Leg. Comunale) che accorda al Cons. Com. la facoltà di fare cessare il godimento in natura dei beni comunali, si riferisce ai casi in cui il godimento in natura ha la sua base in un atto amministrativo, in una concessione del consiglio, e non può applicarsi quando il godimento in

natura si fonda su una legge, o su la consuetudine immemorabile che tiene luogo di legge (Astengo, *Illust.* p. 539).

Le comunaglie esistenti in Italia sono svariatissime e non si possono colpire con una legge generale. Quando si è discusso la legge comunale e più specialmente l'art. 112, non si è voluto aver riguardo a tutte le comunaglie esistenti in Italia. Se questo si fosse voluto, sarebbe occorso ben altro che un articolo! Avrebbe bisognato provvedere al rispetto dei diritti acquisiti, alla indennità, alla risoluzione delle questioni. Per il Tavoliere di Puglia e per gli altri casi accennati di sopra sono occorse lunghe leggi; e per far cessare poi tutte le rimanenti comunaglie, non ostante le infinite varietà e complicazioni loro, sarebbe bastato un unico articolo di poche righe, che non è neppur chiaro?

§ 11. Per regolare la cessazione della reciprocità dei pascoli sono occorse parecchie disposizioni del Cod. Civ. (art. 682); si è stabilito una denuncia preventiva; un anno di tempo, il diritto d'opposizione degli interessati, la competenza dell'autorità giudiziaria a risolvere le questioni, e la facoltà a questa di negare la cessazione della reciprocità quando vi siano gravi motivi di utilità generale. E per alienare una comunaglia, il che può essere la rovina di un'intera popolazione, non sarà prescritta nessuna cautela?

La Deputazione Provinciale non è competente ad autorizzare l'alienazione delle comunaglie; la sua competenza rispetto ad esse si limita ad approvare i regolamenti di uso e d'amministrazione. La Deputazione Provinciale ha facoltà di autorizzare i Comuni ed alienare i loro beni patrimoniali. Ma le comunaglie, se non si vogliono mettere tra i beni di demanio comunale, sfuggono a tutte due le categorie contemplate dalla legge: metterle però tra i beni comunali patrimoniali puramente e semplicemente, è impossibile (Astengo, *Illust.* pag. 798 — Legge Com. art. 138, al 4°)

§ 12. Da quanto ho esposto, mi pare abbastanza addimstrato che il Consiglio Comunale di Massafiscaglia, nell'ad-

direndosi alla vendita di valle Volta al Signor Pavanelli, ha commesso un atto illegale ed arbitrario, che l'Autorità tuttora vorrà annullare nell'interesse degli abitanti di quel Comune. Ma forsechè con ciò sarà fatto ostacolo a che la provvida impresa della bonificazione estenda il suo beneficio sulle valli di Massafiscaglia? Certo che no. Agli utenti di quelle valli starà il decidere, come sarà del loro migliore interesse, se il sobbarcarsi alla maggior taxa imposta dai lavori di bonificazione, o lo alienare o dividere fra di essi il prodotto della vendita. Il Consiglio di stato ha deciso che i partecipanti al godimento del territorio di un Comune sono liberi di riunirsi per deliberare sui comuni interessi sottoponendo al Consiglio Comunale e quindi alla Deputazione Provinciale l'approvazione del loro deliberato secondo gli articoli 87, n. 6, e 138, n. 4; e in caso di pregiudizio dei loro diritti ed interessi, compete ad essi il ricorso al Governo contro le determinazioni dell'Autorità Comunale e Provinciale, secondo la detta Legge e secondo quella sul consiglio di stato (Parere del Consiglio di Stato, 29 Ottobre 1867).

§ 13. La bonificazione delle terre o il prodotto della vendita, devono andar a profitto degli abitanti, non del Comune. Oltre ad essere illegale, è anche ingiusto che essi perdano l'uso dei beni senza riceverne l'equo compenso: e ripugna il pensare che là dove tante famiglie trovavano il mezzo di vivere e prosperare, si veda oggi per opera di una grandiosa impresa arricchirsi la terra, depauperando la popolazione, invece di comunicare ad essa i benefici effetti della sua trasformazione.

Non sono io il primo a rappresentare il malefico effetto della deliberazione presa dal Comune di Massafiscaglia. Al primo proposito manifestato da quel Consiglio Comunale di alienare le valli comunitative, Voi — Egregi Signori della Deputazione — oltre a manifestare il dubbio sulla alienabilità di quelle terre, avete nelle vostre note in data 25 Agosto e 8 Settembre 1871, considerato il danno che ne sarebbe

ridonato agli abitanti poveri, privati ad un tratto dei frutti da essi goduti per secoli. E il Consiglio Comunale di Massafiscaglia — dietro le rimostanze vostre — ha pensato al compenso da darsi ai Comunisti depauperati. E come? *Estinguendo le passività patrimoniali, diminuendo le sovraimposte, e ripromettendosi di avanzare qualcosa per pubblici lavori e opere di beneficenza!*

Grazie, o Signori del Municipio, della vostra buona volontà a favore degli abitanti. Ma badate che il minore aggravio delle tasse e l'estinzione delle passività patrimoniali sono un beneficio per possidenti, ma sono una derisione per nulla abbienti; badate che a questo beneficio parteciperebbero anche i possessori assenti, cioè i non abitanti, invertendosi così lo scopo di quelle concessioni che furono elargite dai nostri maggiori a ricompensa specialmente di infausto domicilio; badate che i poveri poco o nulla godono delle vostre progettate spese di così detta pubblica utilità. E come si può confondere il sostentamento di un popolo colle rendite del Comune? Come il tozzo di una famiglia può essere scambiato col riattamento di una strada, l'illuminazione d'una piazza, o la dote di un teatro? Come si può sostituire la elemosina, sotto qualunque veste la si presenti, col provento dignitoso del diritto o dell'opera personale?

Che il Comune voglia e possa col prodotto della vendita delle valli compensare i comunisti dei frutti perduti, la è promessa vuota di senso pratico. Le valli, concretate in moneta nella cassa del Comune, griderebbero amaramente ai loro antichi coloni il *Sic vos, non vobis* del Poeta.

§ 14. Egregi Signori! Sono certo che la causa da me difesa ha per alleati la vostra coscienza e la vostra mente eletta. Posso quindi dire agli abitanti di Massafiscaglia che riposino tranquilli sulla tutela dei loro diritti.

Ferrara, li 7 Giugno 1875.

Avv. G. TURBIGLIO